



Proposta protocollo UDIENZE CIVILI

Il COA di Catanzaro, attesa la perdurante emergenza da Covid 19,

- atteso il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese” connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 recante “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”;
- **atteso il parere del CSM nella Seduta straordinaria del 26 marzo 2020;**
- ritenuto che vada assicurata la continuità dell'attività giudiziaria, contenendo, per quanto possibile, le occasioni di contagio per l'utenza, per gli avvocati, per il personale di cancelleria e per i magistrati, ed evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi antistanti e nei locali della sezione destinati al transito ed alla sosta degli avvocati, delle parti e dell'utenza tutta;
- ritenuto è stato disposto il rinvio di tutte le udienze civili ad eccezione di quelle indicate all'articolo 83 punto 3, tra cui “le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, da intendersi come cause alimentari in senso stretto;
- ritenuto che tra queste ultime vadano ricomprese non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti (ed in particolare le udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di

sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trazione, e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori). La norma esclude dal differimento anche “i procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”;

- ritenuto ancora che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere svolte mediante i collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del 10 marzo 2020 del Direttore generale SIA, cioè mediante Microsoft Teams o di Skype for Bussines.

SOTTOPONE

ai Presidenti in intestazione, l'esame e l'approvazione del presente Protocollo di intesa, atto a disciplinare le udienze di cui all'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, relativamente al periodo dal 16 aprile al 30 giugno.

Il COA di Catanzaro ritiene che possano essere adottate dai capi degli uffici giudiziari ulteriori misure volte ad «evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone». Ai capi degli uffici giudiziari è attribuito il potere di limitare e regolare l'accesso del pubblico agli uffici anche quanto agli orari.

Quanto alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere svolte mediante i collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del 10 marzo 2020 del Direttore generale SIA, cioè mediante Microsoft Teams o di Skype for Bussines. Le modalità saranno stabilite dal singolo giudice o dal presidente del collegio. Le udienze potranno essere tenute anche laddove i giudici che compongono il collegio accedano da postazioni da remoto differenziate, considerato che è possibile interloquire separatamente anche su Teams. Il giudice o il presidente del collegio assicurerà che lo svolgimento dell'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 121 e 156 c.p.c. I giudici cureranno di assicurare le disposizioni in materia di riservatezza anche mediante l'impostazione di spazi telematici (ad esempio canali all'interno dei singoli gruppi Teams). Entro due giorni prima dell'udienza - salvo i casi di urgenza - il giudice o il presidente del collegio deve disporre la comunicazione ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, il giorno, l'ora e le modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le

ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. Della redazione del processo verbale da remoto si occuperà il giudice o il Presidente del collegio. Le parti cureranno di depositare in via telematica eventuali documenti prima dell'inizio dell'udienza (impregiudicata la facoltà del giudice di ritenerne ammissibile la produzione e della controparte di sollevare le relative eccezioni). In caso di mancata apertura della busta prima dell'udienza da parte della cancelleria le parti potranno rendere visibili i documenti nell'applicativo impiegato per la celebrazione dell'udienza da remoto, precisando se i documenti siano stati depositati o impegnandosi altrimenti a depositarli in p.c.t. entro la stessa giornata. In caso di mancato deposito in pct il giudice o il collegio non potrà ritenersi obbligato a tenere conto dei documenti esibiti nelle ipotesi di urgenza. Negli altri casi resta ferma la possibilità di fissare un termine per il loro deposito fuori dell'udienza, riservando all'esito la decisione. Il giorno prima dell'udienza le parti invieranno telematicamente una dichiarazione in cui si impegneranno a non registrare o videoregistrare il contenuto dell'udienza e, in ogni caso, a non divulgarlo all'esterno. In caso di mancato deposito di tale dichiarazione le parti la renderanno oralmente al giudice o al collegio. Nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti all'udienza fissata con modalità telematiche si eviterà di dichiarare estinto il procedimento (considerato l'attuale periodo di emergenza sanitaria), e il giudice potrà differire l'udienza a data successiva al 30 giugno 2020. La modalità di celebrazione dell'udienza da remoto potrà essere usata anche per le udienze presidenziali in materia di separazione e divorzio, secondo le modalità che i singoli giudici assegnatari dei fascicoli intenderanno adottare ai fini dell'ascolto delle parti e salvo quanto previsto con riferimento alla libera volontà delle parti.

Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti potranno svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. A tal fine verranno adottati gli opportuni provvedimenti dal giudice o dal presidente del collegio. Nell'ipotesi in cui il giudice ritenesse necessari alcuni chiarimenti potrà farlo con provvedimento, fissando, se del caso termini sfalsati alle parti per rispondere e riservare all'esito la decisione.

Il COA di Catanzaro, inoltre, per i procedimenti in materia di famiglia sottopone all'attenzione dei Presidenti in intestazione le ulteriori precisazioni.

Sono sottratte al differimento tutte le cause nella quali è controverso un obbligo alimentare tra coniugi o conviventi o verso i figli, come quelle di cui ai citati artt. 337-ter e 155 ss. cod. civ.

Per tutti gli altri procedimenti il Giudicante potrà decidere di trattare il procedimento qualora uno dei difensori delle parti rappresenti **motivi di urgenza per la relativa trattazione.**

Detta urgenza potrà ravvisarsi in “atti pregiudizievoli” posti in atto da un genitore a carico della prole o del coniuge o in “motivi economici gravi” o, ancora in riferimento al “diritto di visita al minore”.

Difficilmente può darsi una definizione oggettiva che possa spiegare in toto cosa si intenda quando si parli di c.d. “atti pregiudizievoli”, che giustifichino la richiesta di trattazione d’urgenza di una causa di separazione o divorzio, visto che ciò viene lasciato in primis al legale, il quale dovrà dare prova della possibile lesività della condotta di uno dei genitori, e poi al giudicante, che dovrà valutarne la portata e, eventualmente, i provvedimenti più opportuni da applicare al caso concreto

In ogni caso, si ritiene fondata la richiesta d’urgenza: 1) per gli atti pregiudizievoli, qualora ricorra una delle situazioni ricomprese nella fattispecie descritta dall’art. 333 c.c.. Si ricorda che la condotta tenuta da un genitore è ritenuta tale da legittimare una pronuncia ex art. 336 c.c. che, come previsto dal codice, può anche essere emessa inaudita altera parte. 2) la richiesta d’urgenza potrebbe essere fondata su questioni relative alla fissazione della residenza, al diritto di visita nonché al divieto di espatrio di un minore che riguardano scelte di fondamentale importanza, laddove la decisione sia di rilievo in relazione alla tutela di un minore in vista del comportamento di uno dei genitori che possa produrre eventuali pregiudizi. L’urgenza potrebbe ricorrere, dunque, in tutti quei casi in cui siano riscontrabili pregiudizi irreparabili per il minore ai quali non potrebbe facilmente porsi rimedio tramite condotte riparative posteriori e che incidono irrimediabilmente sul corretto sviluppo del minore compromettendone in modo potenzialmente irreversibile la crescita. 3) debbano essere emessi provvedimenti provvisori relativi all’assegno e all’affidamento dei minori; 4) nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con i figli in cui risulti che uno dei coniugi o dei genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e la prole e dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per una delle parti o per il minore.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

a) **Per i procedimenti già instaurati prima della emergenza sanitaria determinatesi a causa del Covid -19**, i difensori delle parti, prima dell’udienza fissata, dovranno depositare nel fascicolo telematico un “atto generico” che costituirà il foglio riportante le sole condizioni di separazione (come già richiesto dal Tribunale di Catanzaro). Detto atto, sottoscritto digitalmente dai difensori, inserendo altresì – ad integrazione del ricorso già depositato in tribunale – la dicitura “***Gli***

Avvocati hanno vanamente esperito il tentativo di conciliazione” come previsto dall’art. 6 L. 162/2014.

b) **Per i ricorsi da iscrivere a ruolo**, i difensori dovranno depositare telematicamente il ricorso sottoscritto dalle parti e dai difensori stessi (firmato poi digitalmente dai difensori) corredato da tutta la documentazione necessaria, unitamente al foglio riportante le sole condizioni di separazione (come già richiesto dal Tribunale di Catanzaro) sottoscritto anche questo dalle parti e dai difensori. Il ricorso dovrà riportare necessariamente la seguente dicitura “**Gli Avvocati hanno vanamente esperito il tentativo di conciliazione**” come previsto dall’art. 6 L. 162/2014.

SEPARAZIONI GIUDIZIALI – per la sola FASE PRESIDENZIALE

L’udienza Presidenziale (già fissata per i procedimenti iscritti a ruolo prima dell’emergenza COVID- 19 o quella che verrà fissata in seguito all’approvazione delle presenti linee guida) si svolgerà alla presenza dei soli difensori sulla piattaforma “*Windows Teams*”. I difensori avranno facoltà di poter effettuare, con il proprio telefonino cellulare, video chiamata con il proprio assistito affinché questi possa, in assoluto silenzio, assistere all’udienza.

Qualora parte resistente decida di costituirsi telematicamente nei 2 giorni precedenti all’udienza, vi sarà la possibilità per il difensore di parte ricorrente – qualora lo ritenga necessario – chiedere termine a difesa per la disamina della costituzione e della documentazione depositata.

Il Presidente concederà il termine richiesto ed, all’esito del deposito delle note autorizzate, tratterà la causa in decisione per l’emissione dei provvedimenti *ex art. 708 c.p.c.*

SEPARAZIONE DA GIUDIZIALE A CONSENSUALE

Per i procedimenti già in corso e per i quali si è già tenuta la prima udienza, nella quale sono già state sentite le parti, anche ai fini del tentativo di conciliazione, ed i difensori hanno chiesto un rinvio per il deposito dell’accordo, occorrerà depositare telematicamente, prima dell’udienza fissata, l’atto contenente gli accordi raggiunti sottoscritti dalle parti e dai loro difensori.

DIVORZI CONGIUNTI

a) **Per i ricorsi congiunti da iscrivere a ruolo**, non essendo obbligatoria la presenza delle parti, i difensori depositeranno telematicamente il ricorso congiunto di divorzio sottoscritto dalle parti e dai difensori stessi corredato dalla documentazione necessaria.

- b) **Per i ricorsi già iscritti a ruolo e per i quali è stata già fissata udienza collegiale** nessuna ulteriore attività dovrà essere compiuta dai difensori delle parti essendo già in atti presente la documentazione necessaria affinché il Collegio possa trattenerne la causa a sentenza. In tal caso l'udienza si terrà sulla piattaforma *Microsoft Teams* alla presenza dei soli difensori.

DIVORZI CONTENZIONI – per la sola FASE PRESIDENZIALE

Qualora sia stata già fissata udienza di comparizione delle parti e detta udienza cada nel periodo di emergenza da Covid 19, il Presidente potrà decidere di trattare il procedimento **qualora uno dei difensori delle parti rappresenti motivi di urgenza** per la relativa trattazione.

Sarà, dunque, a discrezione del Presidente consentire la trattazione del procedimento o meno e nel caso in cui l'istanza venga accolta, l'udienza avverrà sulla piattaforma *Microsoft Teams* alla presenza dei soli difensori. I difensori avranno facoltà di poter effettuare, con il proprio telefonino cellulare, video chiamata con il proprio assistito affinché questi possa, in assoluto silenzio, assistere all'udienza. Qualora parte resistente decida di costituirsi telematicamente nei 2 giorni precedenti all'udienza, vi sarà la possibilità per il difensore di parte ricorrente – qualora lo ritenga necessario – chiedere termine a difesa per la disamina della costituzione e della documentazione depositata.

Il Presidente concederà il termine richiesto ed, all'esito del deposito delle note autorizzate, tratterà la causa in decisione per l'emissione dei provvedimenti *ex art. 4 L. 898/1970*.

DIVORZI DA GIUDIZIALI A CONGIUNTI

Per i procedimenti già in corso e per i quali si è già tenuta la prima udienza, nella quale i difensori hanno chiesto congiuntamente un rinvio per il deposito di un atto contenente gli accordi o, **nel caso in cui è stata fissata l'udienza di comparizione coniugi ma questa non sia stata ancora trattata** e ci sia l'intendimento dei difensori di dare atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, occorrerà depositare telematicamente, prima dell'udienza fissata, apposita istanza di conversione del rito contenente gli accordi raggiunti sottoscritti dalle parti e dai loro difensori. In detto atto dovrà essere inserita la dicitura “**Gli Avvocati hanno vanamente esperito il tentativo di conciliazione**” come previsto dall'art. 6 L. 162/2014.

All'esito del sopra detto deposito, il Presidente potrà:

- a) trattenerne egli stesso la causa in decisione, previo mutamento del rito, per l'emissione della sentenza;

- b) trasformare il rito e fissare l'udienza collegiale che si terrà sulla piattaforma *Microsoft Teams* alla presenza dei soli difensori.

MODIFICHE CONGIUNTE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO O EX L. 112/2013

- a) **Per i ricorsi congiunti da iscrivere a ruolo**, non essendo obbligatoria la presenza delle parti, i difensori depositeranno telematicamente il ricorso congiunto di modifica delle condizioni sottoscritto dalle parti e dai difensori stessi corredato dalla documentazione necessaria;
- b) **Per i ricorsi già iscritti a ruolo e per i quali è stata già fissata udienza collegiale** nessuna ulteriore attività dovrà essere compiuta dai difensori delle parti essendo già in atti la documentazione necessaria affinché il Collegio possa trattenere la causa in decisione. In tal caso l'udienza si terrà sulla piattaforma *Microsoft Teams* alla presenza dei soli difensori.

MODIFICHE CONTENZIOSE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO O EX L. 112/2013

Nelle cause per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio/ex L. 112/2013, qualora sia stata già fissata udienza di comparizione delle parti e detta udienza cada nel periodo di emergenza da Covid 19, il Presidente potrà decidere di trattare il procedimento **qualora uno dei difensori delle parti rappresenti motivi di urgenza** per la relativa trattazione, atteso che tra le parti è vigente il provvedimento della separazione/divorzio o della regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Sarà a discrezione del Collegio consentire la trattazione del procedimento o meno e, nel caso in cui l'istanza venga accolta, l'udienza avverrà sulla piattaforma *Microsoft Teams*.

I difensori avranno facoltà di poter effettuare, con il proprio telefonino cellulare, video chiamata con il proprio assistito affinché questi possa, in assoluto silenzio, assistere all'udienza. Qualora parte resistente decida di costituirsi telematicamente nei 2 giorni precedenti all'udienza, vi sarà la possibilità per il difensore di parte ricorrente – qualora lo ritenga necessario – di chiedere termine a difesa per la disamina della costituzione e della documentazione depositata.

Il Collegio concederà il termine richiesto e, all'esito del deposito delle note autorizzate, tratterà la causa in decisione o, in alternativa, potrà riservare la decisione già in sede di udienza.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO, DEL COLLOCAMENTO E DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO EX L. 112/2013

I procedimenti saranno trattati e l’udienza già fissata o che verrà fissata (per i difensori che iscrivono a ruolo a seguito dell’approvazione delle presenti linee guida) **si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams alla sola presenza dei difensori** i quali, avranno facoltà di poter effettuare, con il proprio telefonino cellulare, video chiamata con il proprio assistito affinché questi possa, in assoluto silenzio, assistere all’udienza. Qualora parte resistente decida di costituirsi telematicamente nei 2 giorni precedenti all’udienza, vi sarà la possibilità per il difensore di parte ricorrente – qualora lo ritenga necessario – di chiedere termine a difesa per la disamina della costituzione e della documentazione depositata.

Il Collegio concederà il termine richiesto e, all’esito del deposito delle note autorizzate, tratterà la causa in decisione o, in alternativa, potrà riservare la decisione già in sede di udienza.

PROCEDIMENTI CONGIUNTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO, DEL COLLOCAMENTO E DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO EX L. 112/2013

I procedimenti saranno trattati e l’udienza già fissata o che verrà fissata (per i difensori che iscrivono a ruolo a seguito dell’approvazione delle presenti linee guida) **si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams alla sola presenza dei difensori** che dovranno depositare telematicamente il ricorso corredato da tutta la documentazione necessaria, sottoscritta dalle parti e dai difensori stessi.